ALLEGATO "A"

STATUTO

Del CRAL della U.S.L. 22 denominato "CRAL S. MARIA DELLE GRAZIE"

TITOLO I

-COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO -

- Art.1 Fra i dipendenti dell'U.S.L. 22 è istituito un circolo ricreativo e di assistenza che assume la denominazione "CRAL S. MARIA DELLE GRAZIE" con sede in Pozzuoli alla Via Campana 250.
- Art. 2 Il CRAL S. MARIA DELLE GRAZIE è un'associazione apolitica che si propone scopi ricreativi, culturali, sportivi per l'impiego del tempo libero ed assistenziali. Il CRAL non ha scopi di lucro.
- Art. 3 Il CRAL S. MARIA DELLE GRAZIE è una libera e autonoma associazione a norma dell'art. 18 della Carta Costituzionale. Esso può aderire ad altri enti aventi le stesse finalità e scopi, conservando la propria autonomia istituzionale, il proprio ordinamento e le proprie finalità. Le eventuali adesioni ad altri enti sono sottoposte alla preventiva approvazione dell'assemblea.

TITOLO II

- SOCI -

- Art. 4 L'iscrizione al CRAL S. MARIA DELLE GRAZIE ha carattere facoltativo e possono aderirvi i dipendenti dell'U.S.L. 22. I pensionati e le vedove dei dipendenti che vogliono usufruire del beneficio del CRAL devono versare la stessa quota sociale pena l'esclusione del sodalizio.
- Art. 5 Si diventa socio a domanda dell'interessato. Il Consiglio di Amministrazione può rigettare la domanda con decisione motivata. Entro il termine di 30 dalla notifica della decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
- Art. 6 I soci si distinguono in:
- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari.

I soci fondatori sono i promotori dell'associazione, intervenuti nell'atto costitutivo e coloro i quali si sono iscritti all'associazione entro il 27/06/1986.

I soci ordinari sono quelli di cui all'art. 4.

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere la qualità di socio a persone anche non dipendenti dell'Ente ospedaliero S. MARIA DELLE GRAZIE, che per distinti o speciali meriti o considerazioni siano ritenuti degni di apportare lustro ed onore all'associazione ovvero che, con il loro contributo finanziario e con la loro attività professionale, contribuiscono al potenziamento del sodalizio.

Tali persone acquistano rispettivamente la qualità di socio onorario o sostenitore.

Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci indipendentemente dal tipo.

Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati o partecipanti maggiori di età hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 7 – I soci ed i loro familiari partecipano alle iniziative culturali, ricreative, sportive ed assistenziali, promosse dal Consiglio di Amministrazione ed hanno diritto a frequentare i locali della sede sociale.

Art. 8 – I soci sono tenuti al versamento dei contributi sociali con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

Ogni socio ha diritto alla tessera annuale e può chiedere il tesserino di riconoscimento anche per la moglie ed i propri figli a carico, nonché per i genitori e i fratelli non coniugati purché conviventi.

Art. 9 – La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni:

il socio può recedere dal sodalizio mediante domanda fatta pervenire entro il mese di ottobre al Consiglio di Amministrazione che ne prende atto. Il recesso avrà decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo;

- b) per decisione motivata del Consiglio di Amministrazione quando:
- il socio si renda moroso;
- il suo comportamento risulti in contrasto con gli scopi del sodalizio, oppure offenda il decoro, la morale o la dignità del sodalizio stesso.

Avverso la decisione del Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione al Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – L'iscrizione al CRAL comporta l'accettazione, da parte del socio, delle norme contemplate dal presente atto e dai regolamenti interni ed il versamento mensile della quota sociale.

Il socio che violi le norme del presente atto e dei regolamenti interni del CRAL è sottoposto dal Consiglio di Amministrazione alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta per lievi infrazioni;
- b) sospensione dalle attività del CRAL per un periodo da uno a sei mesi nel caso di recidiva o di grave inosservanza delle norme statutarie o regolamentari.

Art. 11 – Le decisioni del Collegio dei Probiviri relative ai casi previsti dagli art. 5 e 9 devono essere notificate agli interessati a mezzo raccomandata A.R. entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento.

TITOLO III

- FONDO COMUNE - BILANCIO DI PREVISIONE - CONSUNTIVO -

Art. 12 – Il fondo del CRAL è costituito:

- a) dai contributi dei soci;
- b) da eventuali proventi dell'attività del CRAL;
- c) dagli interessi sui capitali;
- d) da donazioni e da contributi privati o di enti;
- e) dai beni di proprietà del CRAL.

Gli eventuali utili dovranno essere reimpiegati per fini sociali.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 – Il bilancio di previsione comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e dovrà essere redatto dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro la stessa data.

Art. 14 – Gli amministratori hanno l'obbligo di redigere il rendiconto annuale composto dalla parte finanziaria e dalla parte economica. Tale rendiconto verrà posto all'approvazione dell'assemblea degli associati che dovrà tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il conto consuntivo dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci e dovrà contenere:

- a) le entrate accertate (riscosse e da riscuotere) alla chiusura dell'esercizio;
- b) le spese accertate (pagate o da pagare);
- c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- d) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Il conto consuntivo accompagnato dalla situazione patrimoniale e dalla relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione viene sottoposto all'esame del Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che dovrà discuterlo.

Il Collegio Sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al conto ed alla sua approvazione.

Sia il bilancio di previsione che il conto stesso saranno messi a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea mediante pubblicazione nell'albo dell'associazione presso la sede sociale.

TITOLO IV

- ORGANI SOCIALI -

Art. 15 - Sono organi del CRAL:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 16 – L'assemblea dei soci è costituita dall'adunanza di tutti i soci.

Le sue deliberazioni sono prese in conformità degli articoli 21 e segg. del Codice Civile e vincolano la totalità dei soci.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

Le deliberazioni assembleari verranno pubblicate nell'albo dell'associazione per trenta giorni consecutivi dalla data dell'assemblea.

Art. 17 – L'assemblea è convocata in sessione ordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività annuale;
- b) la determinazione del valore delle quote associative annuali;

- c) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione degli avanzi di gestione e le modalità di copertura di eventuali disavanzi;
- d) la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei probiviri;
- e) l'approvazione dei regolamenti interni;
- f) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa nomina la commissione elettorale e delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 18 – L'assemblea straordinaria è convocata:

- su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- su richiesta sottoscritta di almeno un quinto dei soci;
- su richiesta motivata del Collegio dei Probiviri.

Art. 19 – Gli avvisi di convocazione dell'assemblea devono essere diffusi almeno sette giorni prima, o mediante avviso da spedire a tutti i soci o mediante pubblicazione sui maggiori quotidiani o mediante pubblicazione nell'albo della sede sociale, amministrativa e presso le sedi operative dei soci.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti da tenersi non prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione. Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza assoluta dei soci.

Art. 20 – Le votazioni normalmente avranno luogo col sistema palese. Quando trattasi di persona è obbligatorio la votazione a scrutinio segreto.

Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dalle quote associative medesime.

Art. 21 – L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un socio nominato dall'assemblea stessa con l'assistenza di un segretario e di due scrutatori nominati con le stesse modalità.

Art. 22 – Il segretario verifica la validità della assemblea e redige il verbale della seduta; il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Non sono ammessi voti per delega.

Art. 23 – L'elezione per il rinnovo delle cariche sociali è disciplinata dalle norme elettorali che sono parte integrante del presente statuto.

Art. 24 – L'assemblea straordinaria delibera sulla materia statutaria e su ogni altro argomento previsto dalla legge per l'assemblea straordinaria e più precisamente è di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) lo scioglimento dell'associazione, la nomina ed i poteri dei liquidatori.

Art. 25 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri. Il consigliere deve: a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto; b) redigere i bilanci; c) redigere tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, sentite le OO.SS.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea ordinaria dei soci, associati o partecipanti. I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti fra i soci, associati o partecipanti.

Art. 26 – Il Consiglio nella sua prima seduta, da tenersi entro il 15° giorno dalla elezione degli amministratori, elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il segretario amministrativo, il Tesoriere e tre responsabili per lo spaccio aziendale.

Le elezioni di cui al precedente comma avvengono a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 27 – I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri fino ad un massimo di sette, subentrano in carica i soci che hanno ottenuto nell'ordine, il maggior numero di voti.

In caso di dimissioni o decadenza di più di sette consiglieri, sono indette nuove elezioni.

I soci eletti nelle varie cariche sono dichiarati decaduti dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo.

Art. 28 – Il Consiglio è convocato dal Presidente in via ordinaria ogni mese ogni volta lo ritenga necessario o a richiesta di almeno cinque consiglieri o dal collegio dei sindaci.

La convocazione avviene a mezzo raccomandata otto giorni dal termine fissato per la riunione.

Art. 29 – Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervengono la metà più uno dei componenti.

TITOLO V

- POTERI DI RAPPRESENTANZA

Art. 30 – Il Presidente ha: la rappresentanza legale del CRAL S. MARIA DELLE GRAZIE e ne ha la firma. Convoca l'assemblea. In caso di assenza o impedimento, il Presidente può delegare il vice Presidente o in mancanza, altro componente del consiglio di amm.ne.

Compie tutti gli atti rientranti nelle finalità sociali, salvo le limitazioni del presente statuto o della procura eventualmente ricevuta dall'assemblea o dal consiglio.

Può riscuotere da enti pubblici o privati somme di pertinenza del sodalizio ed emettere eventuali mandati di pagamento; in tal caso la firma del Presidente va abbinata a quella del consigliere tesoriere.

Nomina avvocati e procuratori per la tutela degli interessi del CRAL.

Art. 31 – Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nella loro prima riunione eleggono il Presidente del Collegio.

Art. 32 – I Sindaci sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni. Sono responsabili solidalmente con gli amministratori per fatti o omissioni di questi, per effetto di omissioni relativi agli obblighi della carica.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione del CRAL, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 33 – Il Collegio Sindacale accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e può chiedere agli amministratori notizie sulla gestione e sugli affari del CRAL. Gli accertamenti eseguiti devono essere segnati nel libro delle adunanze e delle deliberazioni nel Collegio dei Sindaci.

Art. 34 – I Sindaci possono assistere alle adunanze del consiglio di amm.ne ed alle assemblee.

Art. 35 – Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nella loro prima riunione eleggono il Presidente del Collegio.

TITOLO VI

- NORME ELETTORALI

Art. 36 – Il Comitato elettorale è composto da almeno 6 membri designati dall'assemblea dei soci che non siano candidati alle elezioni.

Il Comitato elettorale elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 37 – Il numero dei candidati è illimitato, ciascun socio può presentare la propria candidatura ad una soltanto delle tre cariche entro e non oltre il termine che verrà stabilito dal Comitato elettorale. Hanno diritto al voto i soci nei confronti dei quali non sia in atto la sanzione di cui al punto b) dell'art 9 del presente statuto.

Per essere ammessi al voto dovranno esibire un documento di riconoscimento personale, in mancanza di tale documento dovranno essere conosciuti almeno da due membri del seggio elettorale.

L'elenco dei soci che hanno diritto al voto, sarà fornito al Comitato dalla competente direzione dell'Ente.

Art. 38 – Il Comitato provvederà all'affissione in tutti i luoghi di lavoro della lista dei candidati in ordine alfabetico, sette giorni prima della data delle elezioni che dovranno avvenire in tre giorni consecutivi.

I soci ammessi al voto potranno dare le seguenti preferenze:

- per il consiglio di amm.ne, n. 5 (cinque) preferenze;
- per il collegio dei sindaci, n. 2 (due) preferenze;
- per il collegio dei probiviri, n. 2 (due) preferenze.

Art. 39 – Le elezioni vengono indette dal consiglio di amm.ne nel 35° mese di permanenza in carica, nell'eventualità che il Consiglio di Amm.ne non provveda nel termine sopraindicato, si sostituirà ad esso una commissione nominata dal Presidente.

TITOLO VII

- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CRAL

Art. 40 – Il CRAL potrà essere sciolto:

- 1) per deliberazione dell'assemblea con maggioranza di almeno ¾ dei soci;
- 2) per sopravvenuta impossibilità di funzionamento;
- 3) per la continua inattività dei suoi organi amministrativi;
- 4) per il provvedimento dell'autorità nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 41 – La delibera di scioglimento deve provvedere alla nomina di un comitato
liquidatore, del quale farà parte un componente designato dal
e determinare le modalità di liquidazione del patrimonio.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore.

Art. 43 – I soci che ricoprono cariche sindacali, se eletti, dovranno optare, obbligatoriamente, per una delle due cariche.